

Linee guida per l'iscrizione al registro regionale dei Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere

1. Registro regionale dei Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere

Ai sensi dell'art. 21 della L.R. n.10 del 4.4.2024 è istituito presso la Direzione Welfare - Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, che ne cura l'attuazione, il Registro regionale dei Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere.

2. Articolazione Registro

Il Registro regionale per Centri per uomini autori di violenza (C.U.A.V.) è costituito da un'unica sezione alla quale possono essere iscritti:

- a) Enti pubblici e locali, in forma singola o associata,
- b) Enti del servizio sanitario quali (a titolo non esaustivo) le Aziende Sanitarie Locali,
- c) Enti ed organismi del Terzo settore iscritti al R.U.N.T.S.,
- d) soggetti di cui alle lettere a), b) e c) di concerto, intesa o in forma associata.

Nel registro regionale devono risultare l'ente o l'organizzazione titolare del Cuav, la sede e l'ambito territoriale di attività.

3. Requisiti per l'iscrizione al Registro

Gli Enti e organismi del Terzo settore di cui alla lettera c), devono, inoltre:

- a) aver maturato comprovate esperienze e competenze nell'ambito degli interventi di presa in carico e accompagnamento degli uomini autori di violenza aiutandoli ad acquisire consapevolezza sulle conseguenze della violenza agita e nella riflessione su modelli relazionali paritari e sulla genitorialità positiva, per un periodo di almeno 3 anni consecutivi;
- b) essere iscritti, laddove previsto, nell'apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- c) avere nello Statuto tra gli scopi sociali o tra le finalità, in maniera prevalente, i temi del contrasto alla violenza contro le donne, coerentemente con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, e aver maturato un'esperienza almeno triennale nei programmi con uomini autori di comportamenti violenti.

Ogni soggetto iscritto al registro deve garantire il possesso di tutti i requisiti di cui all'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere - Repertorio atti n. 184/CSR del 14 settembre 2022, in particolare per quanto concerne:

- il lavoro di rete (art.2 Intesa),
- i requisiti strutturali e organizzativi (art.3 Intesa),
- il personale (art 4 intesa),

- le prestazioni minime garantite (art.5 Intesa),
- la sicurezza delle vittime (art.6 Intesa)
- e le attività di monitoraggio dei dati (art.7 Intesa).

I C.U.A.V. operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, e mantengono rapporti costanti e funzionali, anche mediante la sottoscrizione di protocolli di rete, con le strutture cui compete la prevenzione e la protezione delle vittime e la repressione dei reati di violenza, quali Centri antiviolenza, Servizi sociali degli Enti locali, Servizi ospedalieri e specialistici del Servizio sanitario regionale, Servizi giudiziari, Forze dell'ordine, Tribunali, Ordini professionali, Istituti scolastici di ogni ordine e grado operanti nel territorio.

Come previsto dalla L.R. 10/2024 per l'iscrizione al registro regionale, i CUAV sono tenuti ad avere sede in Piemonte.

4. Procedura per l'iscrizione al Registro

L'istanza di iscrizione al Registro regionale dei C.U.A.V. deve essere presentata alla Regione Piemonte – Direzione Welfare – Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale tramite posta elettronica certificata del Settore: famigliaediritti@cert.regione.piemonte.it, indicando nell'oggetto "L.R. 10/2024. Richiesta iscrizione al Registro regionale dei Centri per uomini autori di violenza".

5. Iscrizione al Registro regionale

L'iscrizione al registro è disposta entro 90 giorni dalla data di ricevimento della pec da parte della Direzione Welfare, con Determinazione del Dirigente del Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, da notificare a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con avviso di ricevimento al soggetto interessato e da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Le istruttorie non perfezionate a seguito di comunicazione con richiesta di integrazione da parte della competente Direzione, si considerano decadute nei termini di legge in materia di procedimenti amministrativi, scaduti i quali il Dirigente del Settore competente adoterà un provvedimento di diniego sull'istanza di iscrizione.

6. Fase transitoria

La fase transitoria è da intendersi entro i termini fissati dall'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere - Repertorio atti n. 9/CSR del 25 gennaio 2024, che fissa nel 14.9.2025 la scadenza del periodo transitorio per l'adeguamento ai requisiti dell'Intesa Rep 184/CSR del 14.9.2022.

I C.U.A.V. sono tenuti ad iscriversi al registro regionale entro la conclusione della fase transitoria di istituzione del Registro regionale dei C.U.A.V. con le modalità individuate nel presente atto: a conclusione della fase transitoria, l'iscrizione al registro regionale sarà condizione per accedere, da parte dei soggetti titolari dei CUAV, all'assegnazione dei contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore.

7. Procedure per le istanze di adeguamento

Le istanze di adeguamento presentate dagli enti e organizzazioni titolari di Centri per uomini autori di violenza iscritti al registro regionale sono sottoposte alla medesima disciplina delle procedure relative alle istanze di iscrizione.

8. Cancellazione dal Registro regionale

Nel caso in cui gli enti e le organizzazioni iscritti al registro perdano uno dei requisiti previsti, l'Amministrazione regionale avvia d'ufficio il procedimento di cancellazione dal registro stesso, previa diffida scritta ed assegnazione di un termine per regolarizzare o per ripristinare il possesso cumulativo dei requisiti necessari.

Decorso il termine di 90 giorni dall'avvio del procedimento, lo stesso si conclude con l'adozione di un provvedimento di cancellazione dal registro regionale.

Nel caso in cui gli enti e le organizzazioni iscritti all'albo presentino richiesta scritta e motivata di cancellazione dal registro, l'Amministrazione regionale avvia il procedimento di cancellazione che si conclude, entro il termine di 90 giorni dall'avvio del procedimento, con l'adozione di un provvedimento di cancellazione dal registro regionale.

9. Tenuta e pubblicità del Registro regionale

L'attivazione, la tenuta e il periodico aggiornamento del registro sono realizzati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

L'estratto del registro regionale è pubblicato a cadenza annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte con i relativi aggiornamenti.

In sede di prima attuazione, la prima pubblicazione avviene entro 30 giorni dalla chiusura del periodo transitorio di cui al Punto 6.

10. Responsabile del procedimento.

Ai sensi della legge n. 241/90 e s. m. i., il responsabile del procedimento d'iscrizione è individuato nel Dirigente pro-tempore del Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Direzione Regionale Welfare.